



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/10/2006

=====

ADDI' 24/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BRACCHETTI - CIANI - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 724

Oggetto:

Proposta di elaborazione di un documento atto ad integrare o completare il Piano Energetico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45, che tenga conto anche delle competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia.



724 24 OTT. 2006 *ll*

Oggetto: Proposta di elaborazione di un documento atto ad integrare e completare il Piano Energetico Regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45, che tenga conto anche delle competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2003, n. 604;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239;

PREMESSO che:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente "Norme per l'attuazione del Piano energetico regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", all'art. 5 prevede che le Regioni predispongano un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia;
- il Decreto Legislativo n. 112/1998 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare il Capo V dispone in merito alle funzioni amministrative relative alla materia "energia" che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;
- il Decreto Legislativo 79/1999 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" all'articolo 50 e 51 stabilisce le funzioni e i compiti amministrativi in materia di energia;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato del gas;
- il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato, con deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001, il Piano Energetico Regionale, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'articolo 5 della L. 10/1991;
- la Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 concernente "Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione" ha ridefinito le competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali



724 24 OTT. 2006 *du*

prevedendo in particolare la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" come materia di legislazione concorrente;

- la Legge n. 55/2002 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", prevede, tra l'altro, che:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive;

- tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata;

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" all'articolo 12, comma 3, stabilisce che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e tutte le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" all'art. 1, commi 5, 36 e 37 prevede che:

- "Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale [...]" (Art. 1, comma 5);

- "[...] alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. [...]" (art. 1, comma 36);

- "Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 [...]" (Art. 1, comma 37);

ATTESO che per quanto attiene le ulteriori competenze in materia di energia, (oltre quelle in materia di pianificazione energetica relativa all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, prevista dall'articolo 5 della L. 10/1991), derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, la Regione Lazio deve, con opportuno provvedimento, completare la propria pianificazione regionale con la quale disporrà di un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio economico e produttivo del suo territorio;

PRESO ATTO che:

- con contratto rep. n. 4080 del 29/5/1997, approvato con D.G.R. 31/7/1997 n. 4964, la Regione Lazio ha affidato all'ENEA l'attività di collaborazione e coordinamento alla predisposizione del Piano Energetico Regionale, successivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45;

- l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese, ha tra i suoi compiti principali ha quello di fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni;

CONSIDERATO che occorre:

- elaborare un documento atto ad integrare e completare il Piano Energetico Regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45, che tenga conto anche delle competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

- stabilire, per ragioni di continuità, che lo studio propeedeutico al documento da elaborare sia da affidare all'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), con successivo contratto da stipulare tra le parti nel quale verrà definito anche l'oggetto dello studio stesso;



724 24 OTT. 2006

ey

- istituire un Comitato Tecnico per l'individuazione delle linee guida dello studio propedeutico al documento da elaborare ed il monitoraggio delle attività relative allo studio stesso;
- stabilire che, con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, siano definiti la composizione ed il funzionamento dello stesso Comitato Tecnico;

VISTA la nota n. 61065/ACS del 18 ottobre 2006 dell'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) con la quale lo stesso Ente si rende disponibile alla realizzazione dello studio propedeutico relativo al documento da elaborare atto ad integrare e completare il Piano Energetico Regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45;

RITENUTO di dover:

- elaborare un documento atto ad integrare e completare il Piano Energetico Regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45, che tenga conto anche delle competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- stabilire, per ragioni di continuità, che lo studio propedeutico al documento da elaborare sia da affidare all'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), con successivo contratto da stipulare tra le parti nel quale verrà definito anche l'oggetto dello studio stesso;
- istituire un Comitato Tecnico per l'individuazione delle linee guida dello studio propedeutico al documento da elaborare ed il monitoraggio delle attività relative allo studio stesso;
- stabilire che la composizione ed il funzionamento dello stesso Comitato Tecnico siano formalizzati con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali ed istituzionali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2006;

all'unanimità;

#### DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione

1) che occorre elaborare un documento atto ad integrare e completare il Piano Energetico Regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45, che tenga conto anche delle competenze derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

2) di stabilire, per ragioni di continuità, che lo studio propedeutico al documento da elaborare sia da affidare all'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), con successiva specifica convenzione da stipulare tra le parti nel quale verrà definito anche l'oggetto dello studio stesso;

3) di istituire un Comitato Tecnico per l'individuazione delle linee guida dello studio propedeutico al documento da elaborare ed il monitoraggio delle attività relative allo studio stesso;

4) che la composizione ed il funzionamento dello stesso Comitato Tecnico siano formalizzati con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)) della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: P.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: P.to Domenico Antonio CUZZUPI

26 OTT. 2006

